RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

# Art. 7

Per gli effetti dell'art. 1987, n. 2, Codice civile, lo Istituto del Credito fondiario eleggera' il domicilio nel luogo della sua sede, e tale elezione avra' efficacia anche pei contratti vigenti quando sia annotata in margine all'elezione di domicilio fatta ai sensi del citato articolo.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª) |
| Estremi | Legge 4 giugno 1896, n. 183 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it